

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO

Dipartimento di Scienze e Tecnologie

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale**IL DIRETTORE****VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio;**VISTO** l'art. 22 della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, che disciplina la materia concernente il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;**VISTO**, in particolare, il comma 4 dell'art. 22 della Legge 240/2010, che dispone che i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo disciplinano, con apposito Regolamento, il conferimento degli assegni di ricerca;**DATO ATTO** che tra i soggetti individuati dal preindicatedo comma 1 del citato art. 22 della Legge n. 240/2010 figurano menzionate le istituzioni universitarie;**VISTO** il "Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con Decreto Rettoriale del 29 marzo 2011, numero 396 e pubblicato sul Sito Web di Ateneo in data 30 marzo 2011, ed in particolare, l'art. 16, ove è riportato, tra l'altro, che: «Gli assegni possono essere finanziati, in tutto o in parte, anche dai Dipartimenti e da altre Strutture di Ricerca, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, [...]».

Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca [...] vengono istituiti con delibera del Consiglio di Dipartimento o di altra Struttura di Ricerca, su proposta del Responsabile Scientifico del programma o del progetto di ricerca.

La proposta deve contenere tutte le indicazioni relative:

- al settori scientifico-disciplinari e alle tematiche di ricerca individuati nell'ambito del programma o del progetto di ricerca;
- al numero e alla durata degli assegni;
- al trattamento economico spettante ai titolari degli assegni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento;
- ai requisiti richiesti per la ammissione alla selezione;
- ai titoli valutabili;
- alle forme di controllo e di valutazione delle attività di ricerca svolte dai titolari degli assegni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del presente Regolamento;
- al Responsabile Scientifico del programma o del progetto di ricerca»;

DATO ATTO, altresì, della circostanza che il citato articolo 16 del richiamato Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con Decreto Rettoriale del 29 marzo 2011, numero 396 e pubblicato sul Sito Web di Ateneo in data 30 marzo 2011 stabilisce che" Nella proposta deve essere, inoltre, specificato se il titolo di dottore di ricerca o un titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, debbano essere considerati requisiti obbligatori per l'ammissione alla selezione o titoli preferenziali ai fini del conferimento dell'assegno ... ";**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 09.03.2011, n. 102, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 maggio 2011, che determina l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fissandolo in una somma pari a € 19.367,00 euro e precisando che detto importo, calcolato al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, dovrà essere attribuito al beneficiario in rate mensili;**VISTO** il Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 29 dicembre 2014 ed emanato con Decreto Rettoriale del 22 gennaio 2015, n. 43, ed, in particolare, l'art. 6, co. 2, a mente del quale il Direttore «nei casi di necessità e urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli all'esame dello stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva, ed in ogni caso non oltre 60 giorni dalla loro adozione»;**VISTA** la sentenza n. 78 del 9 aprile 2019 della Corte Costituzionale;**VISTA** la nota circolare prot. n. 0039420 del 18/04/2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, avente il seguente testuale oggetto: **Procedure ex articoli 18, 22 e 24 della Legge n. 240/2010 - Cause di incompatibilità**;**CONSIDERATO** che la predetta ultima nota ministeriale, in via di premessa, riferisce quanto appresso: "La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo, con la Sentenza n. 78 del 9 aprile 2019, si è espressa escludendo l'illegittimità costituzionale della citata norma. Ad avviso della Corte, il legislatore ha, infatti, intenzionalmente omissso di ricomprendere i coniugi nella disposizione che limita l'accesso ai concorsi universitari, in considerazione dei significativi profili differenziali di tale istituto, tali da giustificare un trattamento legislativo diversificato. Si afferma pertanto il principio che solo la legge può disporre eventuali limitazioni all'accesso alle procedure concorsuali. Alla luce della richiamata pronuncia pertanto l'incompatibilità di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non può intendersi applicabile al rapporto di coniugio bensì esclusivamente al rapporto di parentela e affinità", deducendo, per l'effetto, che la "incompatibilità di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non può intendersi applicabile al rapporto di coniugio bensì esclusivamente al rapporto di parentela e affinità".



VISTA la proposta (PROT. N. 00013759 DEL 26.11.2019) formulata dal **prof. Pasquale VITO**, professore associato presso questo Dipartimento afferente al Settore Concorsuale 05/I1 - GENETICA E MICROBIOLOGIA, Settore Scientifico Disciplinare BIO/18 - GENETICA, preordinata alla istituzione dell'assegno di ricerca dal titolo **"PRODOTTI INNOVATIVI AD ALTO CONTENUTO BIOTECNOLOGICO PER IL SETTORE BIOMEDICALE - (INBIOMED)"**, nell'ambito del progetto di ricerca denominato **"Prodotti INnovativi ad alto contenuto biotecnologico per il settore BIOMedicale - INBIOMED"** (CUP F26C18000160005);
CONSIDERATO che, in virtù della cennata proposta e dei successivi contatti intervenuti per le vie brevi col predetto docente, l'assegno di che trattasi deve intendersi così individuato:

- **Settore Scientifico Disciplinare:** BIO/18 - GENETICA
- **Durata dell'assegno:** annuale.
- **Fondi:** PON INBIOMED.
- **Requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione:** Dottorato di ricerca conseguito nell'ambito delle scienze biologiche.
- **Titoli valutabili:** a) svolgimento di attività di ricerca, debitamente documentata, presso soggetti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, con incarichi, contratti o borse di studio; b) pubblicazioni scientifiche nell'ambito di interesse dell'attività di ricerca; c) ulteriori titoli ex art. 5, comma 5, lett. d, del bando.
- **Titolo dell'assegno:** "PRODOTTI INNOVATIVI AD ALTO CONTENUTO BIOTECNOLOGICO PER IL SETTORE BIOMEDICALE - (INBIOMED)".
- **Descrizione attività:** L'attività di ricerca sarà incentrata sulla realizzazione di sistemi biotecnologici e prodotti innovativi per il trattamento di patologie croniche infiammatorie e dell'invecchiamento. L'obiettivo finale del programma di ricerca è quello di mettere a punto dei sistemi diagnostici innovativi o di migliorare dei sistemi già esistenti, capaci di dosare marcatori, anche genetici, per la diagnosi di patologie infiammatorie croniche e dell'invecchiamento.
- **Responsabile scientifico:** prof. Pasquale VITO, professore associato presso questo Dipartimento afferente al Settore Concorsuale 05/I1 - GENETICA E MICROBIOLOGIA, Settore Scientifico Disciplinare BIO/18 - GENETICA.
- **Sede:** Dipartimento di Scienze e Tecnologie - Università degli Studi del Sannio.

RILEVATO che le attività di ricerca rivenienti dalle citate informazioni hanno sicuro rilievo scientifico;
RILEVATO, altresì, che le informazioni in questione sono in piena sintonia con quelle pretese dal citato articolo 16 del ridetto Regolamento di Ateneo ai fini della istituzione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;

CONSIDERATO che l'art. 16 del "Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con Decreto Rettoriale del 29 marzo 2011, numero 396 e pubblicato sul Sito Web di Ateneo in data 30 marzo 2011, attribuisce al Consiglio di Dipartimento la potestà di deliberare la istituzione degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

RILEVATO, di contro, che il cennato ultimo potere deve intendersi traslato in capo al Direttore del Dipartimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, del "Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Scienze e Tecnologie", approvato dal Senato Accademico nella seduta del 29 dicembre 2014 ed emanato con Decreto Rettoriale del 22 gennaio 2015, n. 43, ricorrendo situazioni di necessità ed urgenza;

VISTO il successivo art. 17 del "Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con Decreto Rettoriale del 29 marzo 2011, numero 396 e pubblicato sul Sito Web di Ateneo in data 30 marzo 2011, a norma del quale spetta al Direttore del Dipartimento, con proprio Decreto, autorizzare la attivazione delle procedure di selezione previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 3, del medesimo Regolamento;

VISTO, per quanto compatibile, il D.P.R. del 09.05.1994 n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATA l'urgenza di dar corso alla correlata procedura selettiva al fine di dar inizio, nel più breve tempo possibile, alla attività di ricerca di che trattasi,

DECRETA

Art. 1 - È approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del "Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca", emanato con D.R. del 29 marzo 2011, numero 396, l'istituzione del seguente assegno di ricerca:

- **Settore Scientifico Disciplinare:** BIO/18 - GENETICA
- **Durata dell'assegno:** annuale.
- **Fondi:** PON INBIOMED.
- **Requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione:** Dottorato di ricerca conseguito nell'ambito delle scienze biologiche.
- **Titoli valutabili:** a) svolgimento di attività di ricerca, debitamente documentata, presso soggetti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, con incarichi, contratti o borse di studio; b) pubblicazioni scientifiche nell'ambito di interesse dell'attività di ricerca; c) ulteriori titoli ex art. 5, comma 5, lett. d, del bando.
- **Titolo dell'assegno:** "PRODOTTI INNOVATIVI AD ALTO CONTENUTO BIOTECNOLOGICO PER IL SETTORE BIOMEDICALE - (INBIOMED)".
- **Descrizione attività:** L'attività di ricerca sarà incentrata sulla realizzazione di sistemi biotecnologici e prodotti innovativi per il trattamento di patologie croniche infiammatorie e dell'invecchiamento. L'obiettivo finale del programma di ricerca è quello di mettere a punto dei sistemi diagnostici innovativi o di migliorare dei sistemi già esistenti, capaci di dosare marcatori, anche genetici, per la diagnosi di patologie infiammatorie croniche e dell'invecchiamento.
- **Responsabile scientifico:** prof. Pasquale VITO, professore associato presso questo Dipartimento afferente al Settore Concorsuale 05/I1 - GENETICA E MICROBIOLOGIA, Settore Scientifico Disciplinare BIO/18 - GENETICA.
- **Sede:** Dipartimento di Scienze e Tecnologie - Università degli Studi del Sannio.

Art. 2 - È autorizzata la attivazione della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'assegno di ricerca di cui al precedente articolo 1.

Art. 3 - È emanato il bando, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le norme disciplinanti la procedura di selezione di cui al precedente art. 2.

Art. 4 - Il bando di cui al precedente art. 3 è pubblicato nell'Albo on Line di Ateneo, nel Sito Web del Dipartimento di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO

Dipartimento di Scienze e Tecnologie



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Scienze e Tecnologie, nel Sito Web del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e nel Sito Web dell'Unione Europea attraverso la piattaforma disponibile al seguente indirizzo: <http://bandi.miur.it/bandi.php/public/cercaFellowship>.

ART. 5 - La spesa complessiva, per un importo pari a € 30.705,00, comprensiva di tutti gli oneri previsti dalla legge, e corrispondente ad un imponibile di € 25.000,00, graverà sul capitolo del Bilancio Unico di Ateneo - Budget DST CA. 06.60.01.01 - Costi correnti per progetti di ricerca - "**Prodotti INnovativi ad alto contenuto biotecnologico per il settore BIOMEDICALE - INBIOMED**" - (CUP F26C18000160005).

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza utile.

Benevento, data protocollo informatico

Il Direttore
Prof.ssa Maria Moreno

Maria Moreno